



COMUNE DI SUNI

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 del 19/03/2021

ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di marzo, Solita sala delle Adunanze, alle ore 18:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

FALCHI MASSIMO	P	PINNA PIER ANTONIO	P
COLOMO RAFFAELE	P	RUGGIU EMANUELE	P
FALCHI ANTONIO	P		
MURA BEATRICE	A		
PIRAS MARINA ANGELICA	P		
PISCHEDDA MICHELE	P		
SCHINTU GIULIA	P		
SIAS ANTONIO	P		
URGU LUCA SALVATORE PIET.	P		
ERRE ANTONIO	P		
OBINU MARIA CATERINA	A		

Totale Presenti: 11

Totali Assenti: 2

Il Sindaco FALCHI MASSIMO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA STAVOLE EMANUELA.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 160 del 27 dicembre 2019 ed in particolare l'articolo 1, commi da 816 a 847 con cui la legge disciplina il Canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Considerato per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

che il presupposto del canone è

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Visto il D.Lgs. n. 446 del 23/12/1997 avente ad oggetto "*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*", ed in particolare l'articolo 52 rubricato "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", in base al quale i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Rilevato che il Regolamento del Canone deve disciplinare:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale;
- c) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- d) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dalla legge;

- e) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- f) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla precedente lettera g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Visto l'articolo 1, comma 847 della L. 160/2019 il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2021 *“sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”*

Ritenuto pertanto, di abrogare il vigente regolamento per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche TOSAP ed il vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni e di approvare, in sostituzione ad essi, l'allegato regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Vista la propria potestà regolamentare, in virtù delle norme di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997, e del T.U. dell'ordinamento degli EELL, D.Lgs. 267/2000.

Richiamato l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 il quale prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

Visto il D.L. 34/2020, Art. 106, come convertito in legge, che ha fissato al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023;

il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, recante *“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021”*.

Vista la proposta, in merito, del Responsabile del Servizio Finanziario, di approvare il regolamento del Canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come rappresentato nell'Allegato A) della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che:

Alle ore 18,00 il segretario comunale procede con appello. Attestato il numero legale (Presenti 11 – assenti n. 2 Obinu Caterina e Mura Beatrice) si procede in seconda convocazione.

Prima di procedere all'illustrazione del punto n. 1 il consigliere Ruggiu Emanuele chiede di osservare 1 minuto di silenzio per le vittime del Covid19. L'Assemblea condivide.

Prende la parola il Sindaco ed illustra l'argomento.

Interviene il consigliere Pinna Pier Tonio il quale riferisce che non ritiene giusto convocare un consiglio con 13 punti all'o.d.g.. Ritiene difatti che non sia rispettoso per la cittadinanza e per la minoranza che ha avuto solo una settimana di tempo per verificare gli atti, tra i quali anche quelli del bilancio che è l'atto più importante che viene approvato in consiglio comunale.

Il Consigliere capo gruppo di minoranza rende quindi dichiarazione di voto del gruppo : astensione, in quanto non hanno avuto modo di approfondire tutti i punti oggetto dell'o.d.g.

Interviene il Consigliere Ruggiu per ribadire che alcuni punti che sono stati inseriti non sono importanti per la cittadinanza e che questo ha intasato anche il lavoro degli uffici. Invece di portare alcuni punti, tipo il regolamento del Mercato, ritiene che si poteva discutere dell'interrogazione della minoranza sulla problematica della Scuola. Dice che come minoranza non sono stati coinvolti nelle scelte, mentre volevano dare il loro contributo.

Il Sindaco interviene dicendo che l'Amministrazione non è lontana dalla realtà e dagli interessi della cittadinanza e che hanno preso atto dell'interrogazione della minoranza e che, vista l'importanza dell'argomento, la vogliono discutere in un apposito Consiglio comunale per darle più spazio. La tematica è di notevole importanza e pertanto si convocherà a breve un altro Consiglio comunale.

Interviene il Consigliere Erre Antonio il quale afferma che occorre ragionare in una visione più ampia del problema della Scuola, (accorpamento e pluri classi) e chiede di essere chiamato in causa nelle scelte dell'amministrazione.

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione.

Con n. 8 voti favorevoli, contrari 1 : Ruggiu Emanuele, Astenuti 2 : Pinna P.Tonio , Erre Antonio

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** il regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come da Allegato A) della presente deliberazione, che di essa costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **DI ABROGARE** il vigente regolamento per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche TOSAP ed il vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni;
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile di Area per i successivi adempimenti;



COMUNE DI SUNI
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 del 19/03/2021

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
FALCHI MASSIMO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STAVOLE EMANUELA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).